

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Manuale informativo per la prevenzione

INDICE

	Premessa	3
1.	Sicurezza sul lavoro: un investimento	5
2.	Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro	6
3.	Le figure della salute e sicurezza sul lavoro	10
4.	Le informazioni "chiave"	13
5.	La salute e la sicurezza nell'ambito dell'istruzione e della formazione	23
6.	Breve glossario: termini di uso corrente	27

Premessa

Un luogo di lavoro sano e sicuro salva vite umane, protegge i lavoratori da infortuni e malattie professionali e può anche abbassare i costi connessi al verificarsi degli infortuni, ridurre l'assenteismo e il *turnover*, aumentare la produttività e la qualità lavorativa.

Ma è chiaro che non basta più soltanto una efficace azione di contrasto al fenomeno infortunistico attraverso le regole contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 concernenti la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. È necessario, infatti, un vero e proprio **cambiamento di mentalità**, che non releghi più la tematica della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra gli obblighi normativi ma, per contro, la consideri un valore e un imprescindibile investimento da strutturarsi nel quotidiano.

In altre parole, occorre promuovere azioni e programmi per l'elaborazione e lo sviluppo di una **"cultura" della sicurezza in tutti i luoghi** - di vita, studio e lavoro - attraverso iniziative di sensibilizzazione, responsabilizzazione e promozione della prevenzione, finalizzate alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici.

In questo contesto, gli argomenti qui trattati hanno l'obiettivo di fornire - senza alcuna pretesa di esaustività - elementi informativi di base in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Un focus sulle principali nozioni in materia e spunti di riflessione per far sì che la prevenzione sia parte del bagaglio culturale e professionale di ciascuno, allo scopo di mitigare il più possibile le situazioni di rischio.

Se è compito delle istituzioni creare le migliori condizioni di tutela,

a ciascuno poi spetta conoscerle e osservarle.

La prevenzione non può essere disgiunta dalla conoscenza.

Affinché la cultura della sicurezza possa consolidarsi e diffondersi, occorre che passi anche dalla consapevolezza del rischio e dal senso di responsabilità, mediante un'adeguata formazione sui diritti e le regole poste a difesa di ogni singola persona.

La cultura e la conoscenza sono il nostro futuro.

E il futuro, si sa, si costruisce sui banchi di scuola!

Buona lettura.

1. Sicurezza sul lavoro: un investimento

La tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro comprende tutte quelle misure preventive da adottare per garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e sano ed evitare infortuni sul lavoro e/o malattie professionali.

Una materia attuale e rilevante quale è la sicurezza sul lavoro ha sollecitato, al riguardo, lo sviluppo di una apposita normativa.

Il forte impegno del legislatore, per ridurre al minimo le perdite di vite umane, nonché i costi sociali derivanti dalla insufficiente gestione della sicurezza sul lavoro, si è tradotto nella creazione di un complesso sistema di verifica, di controllo e sanzionatorio.

2. Il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro

In Italia la sicurezza sul lavoro è oggi definita dal **decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81**, recante *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*.

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 è comunemente conosciuto come **Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro** e recepisce le direttive comunitarie in materia. Il testo normativo, in particolare, prevede un **modello partecipativo della valutazione dei rischi** finalizzato a programmare la prevenzione contro gli infortuni e altri danni alla salute del lavoratore.

Nel tempo il decreto è stato oggetto di integrazioni e significative modifiche legislative: a questo testo si fa costante riferimento perché contiene la disciplina vigente in materia di salute e sicurezza, da intendersi come quell'insieme di interventi che devono essere adottati per tutelare l'incolumità e la salute dei lavoratori durante lo svolgimento della loro attività.

Il decreto legislativo n. 81 del 2008 si rivolge ad imprese, enti e pubbliche amministrazioni. Il suo campo di applicazione investe tutti quei settori - pubblici o privati, non fa differenza - in cui sono impiegati lavoratori subordinati.

Al riguardo vengono considerati lavoratori subordinati a tutti gli effetti anche:

- i soci lavoratori di cooperative e di società, anche di fatto;
- gli utenti dei servizi di orientamento di formazione scolastica, universitaria e professionale, avviati presso datori di lavoro;
- gli allievi degli istituti di istruzione e universitari, partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici.

La differenza rilevante rispetto al passato è che il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro incentra l'attenzione sulla **prevenzione**, introducendo l'obbligo, per il datore di lavoro, di porre in essere la valutazione preventiva dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro.

Il **datore di lavoro** è il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, in ogni caso, colui che ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa. In un'azienda costituita da più soci, il datore di lavoro è il rappresentante legale della società. Nelle pubbliche amministrazioni il datore di lavoro è il dirigente dotato di autonomia gestionale.

Il datore di lavoro è perciò obbligato a valutare i rischi legati all'attività che esercita e a individuare le misure più idonee da attuare, in vista della prevenzione e della protezione dei lavoratori.

Garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro non è più un compito affidato esclusivamente al datore di lavoro. Questa impostazione è stata superata e radicalmente modificata con la richiesta, alla luce del decreto legislativo n. 81 del 2008, di una partecipazione attiva, diretta, e responsabile nella gestione della sicurezza sul lavoro anche al **lavoratore**.

In altre parole, ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Di conseguenza, **il lavoratore deve attivamente partecipare alla tutela dell'integrità fisica** - propria e altrui - nei modi e nel rispetto delle disposizioni previste al riguardo dal Testo Unico.

In particolare i lavoratori devono:

- a. contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti;
- b. osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
- c. utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d. utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;

- e. segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi sopra elencati, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f. non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo;
- g. non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h. partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i. sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa di riferimento o comunque disposti dal medico competente.

I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le proprie generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, qualora esercitino direttamente la propria attività in azienda, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

3. Le figure della salute e sicurezza sul lavoro

Oltre ai principali attori – datore di lavoro e lavoratori – il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 prevede anche altri soggetti interessati dalla materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, a cui è assegnato il compito di collaborare a vario titolo con il datore di lavoro nelle diverse attività di prevenzione e tutela.

Di seguito si elencano tali soggetti:

Dirigente

Il dirigente è il soggetto che attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto

Il preposto per la sicurezza è una persona che svolge le funzioni proprie del "capo", cioè: sovrintende alle attività lavorative svolte dai lavoratori, garantisce l'attuazione delle direttive ricevute dal dirigente o dal datore di lavoro, controlla la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori, esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

(R.S.P.P.)

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) è un soggetto in possesso dei requisiti professionali necessari per svolgere il servizio di prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi legati

all'espletamento della loro professione. Le capacità e i requisiti professionali del R.S.P.P. devono essere adeguati al tipo di rischi presenti sul luogo di lavoro e alle attività lavorative che vi si svolgono.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) è il soggetto eletto dai lavoratori di un'azienda; svolge un ruolo di tramite tra datore di lavoro, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (R.S.P.P.) e lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza. Compete al datore di lavoro provvedere alla sua formazione.

Medico Competente, qualora sussista l'obbligo di sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente è il soggetto nominato dal datore di lavoro se i rischi per la salute dei lavoratori sono di entità tale da rendere necessaria la sorveglianza sanitaria. Le visite effettuate dal medico competente sono a cura e spese del datore di lavoro.

Nell'ambito della sorveglianza sanitaria eseguita dal medico rientrano:

- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica su richiesta del lavoratore, se ritenuta dal

medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute;

- visita medica in occasione del cambio della mansione, così da verificare l' idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

In base ai risultati delle visite mediche, il Medico Competente può esprimere a proposito del lavoratore un giudizio di idoneità, idoneità parziale temporanea o permanente, inidoneità temporanea, inidoneità permanente.

4. Le informazioni “chiave”

In Italia sono numerosi gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza di interesse dei lavoratori impegnati sul proprio posto di lavoro. Il Testo Unico (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) dispone le regole per questi ambiti, talvolta prevedendo anche la produzione di documentazione specifica.

Vediamone di seguito i principali:

Valutazione dei rischi per salute e sicurezza

La valutazione dei rischi per la salute (malattie) e la sicurezza (infortuni) dei lavoratori è un compito affidato al datore di lavoro, il quale non può delegarlo.

La valutazione deve tenere conto di ogni possibile rischio (fisico, chimico, biologico etc.) che può presentarsi nell'ambiente di lavoro in considerazione dell'attività lavorativa esercitata.

A titolo meramente esemplificativo vi rientrano:

- la scelta delle attrezzature di lavoro;
- la scelta delle sostanze o miscele chimiche utilizzate;
- i rischi legati allo stress lavoro-correlato;
- i rischi per le lavoratrici in stato di gravidanza.

Documento di valutazione dei rischi (DVR)

Il Documento di valutazione dei rischi (DVR) è redatto dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico competente e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una volta conclusa la valutazione di tutti i rischi per la salute (malattie) e la sicurezza (infortuni) presenti in azienda.

Al suo interno deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici, per lo svolgimento delle quali si richiede una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il DVR va redatto dal datore di lavoro entro novanta giorni dalla data di inizio dell'attività lavorativa e deve essere aggiornato nel rispetto delle modalità previste dalla normativa di riferimento:

1. in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori,
2. in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione,
3. a seguito di infortuni significativi,
4. quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI)

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) è un documento che, nel riportare i rischi che possono interferire con il lavoro di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, contiene le misure adottate per eliminare o ridurre quegli stessi rischi.

Il DUVRI deve essere redatto dal datore di lavoro, che si occupa anche di verificare l'idoneità tecnico professionale delle ditte appaltatrici e dei

lavoratori autonomi che prestano lavori, servizi o forniture all'interno dell'azienda.

Dispositivo di protezione individuale (DPI)

Se in seguito alla valutazione dei rischi appare che questi non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione, mezzi di protezione collettiva o misure, metodi e procedimenti di riorganizzazione del lavoro, allora devono essere impiegati i dispositivi di protezione individuale.

Un DPI è, dunque, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I dispositivi di protezione individuale devono essere messi a disposizione dal datore di lavoro, che provvede a scegliere quelli più adatti ed efficaci, ne cura la manutenzione e fornisce ai lavoratori che ne fruiranno l'addestramento necessario per usarli.

Fornitura attrezzature marchiate CE

Al datore di lavoro spetta il compito di fornire ai lavoratori attrezzature dotate di marcatura CE, conformi alla direttiva macchine.

Nella scelta delle attrezzature, il datore di lavoro deve prendere in considerazione condizioni e caratteristiche del lavoro da svolgere, i rischi presenti nell'ambiente di lavoro, quelli derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse, quelli derivanti da possibili interferenze con altre attrezzature.

Dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici

Tutti gli impianti tecnologici (elettrici, termoidraulici o di condizionamento) presenti sul luogo di lavoro devono ottenere le dichiarazioni di conformità da parte degli installatori.

Per garantire ambienti di lavoro a norma, il datore di lavoro deve farsi consegnare la dichiarazione di conformità da parte degli installatori.

Verifiche periodiche impianti di terra e protezione scariche atmosferiche

Per mantenere la sicurezza degli impianti elettrici, il datore di lavoro deve eseguire verifiche periodiche degli impianti di terra e degli impianti di protezione dalle scariche atmosferiche.

La maggior parte dei macchinari industriali, degli impianti, delle attrezzature e degli utensili di lavoro, viene alimentata dall'energia elettrica, che costituisce pertanto la forma di energia più diffusa all'interno di un ambiente di lavoro.

Il suo utilizzo non corretto può comportare rischi anche gravissimi per gli operatori conseguenti a fenomeni di elettrocuzione (passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo umano), archi elettrici (con conseguenti ustioni), esplosioni e incendi.

Prevenzione incendi, evacuazione, salvataggio

È obbligo del datore di lavoro mettere in pratica tutte le misure necessarie per l'attività di prevenzione degli incendi, di evacuazione del luogo di

lavoro in caso di emergenze e di salvataggio degli altri lavoratori. La nomina degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso rientra nell'ambito di simili misure. I lavoratori scelti per ricoprire tali incarichi non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Devono comunque essere formati adeguatamente e sottoporsi ad aggiornamenti periodici.

Redazione piani emergenza ed evacuazione

I datori di lavori, in aziende con 10 o più lavoratori o con attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, hanno l'obbligo di redigere il piano di emergenza.

Al suo interno sono descritti i comportamenti da tenere in caso di emergenza, in modo che i lavoratori possano cessare le loro attività e mettersi al sicuro, abbandonando il posto di lavoro in caso di pericoli gravi e immediati.

Al riguardo, sui luoghi di lavoro devono essere presenti le planimetrie che indicano i comportamenti da tenere e l'ubicazione dei presidi d'emergenza. Tali planimetrie sono dette piani di evacuazione.

Informazione e formazione dei lavoratori

All'interno di ogni azienda tutti i lavoratori devono essere informati sui rischi connessi alla loro attività e formati adeguatamente in materia di salute e sicurezza. Informazione e formazione dei lavoratori sono attività a cura del datore di lavoro, che deve provvedere con specifici corsi, la cui durata varia in base al grado di rischio della mansione svolta.

In altri termini, tutti i lavoratori hanno diritto a ricevere un'informazione adeguata in materia di prevenzione e protezione, mentre le figure a vario titolo coinvolte nella sicurezza aziendale devono ricevere specifica formazione.

La formazione e, dove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

Segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro

La segnaletica di sicurezza nei luoghi di lavoro è un mezzo di prevenzione e protezione dei lavoratori: deve essere utilizzata in tutte le condizioni in cui siano presenti pericoli non controllabili né con sistemi di tipo tecnologico, né con l'adozione di interventi di tipo organizzativo e procedurale.

In altri termini, con l'espressione "segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro" si intende la segnaletica che - riferita ad un oggetto, un'attività o una situazione determinata - fornisce un'indicazione o una prescrizione da tenere sul luogo di lavoro.

A seconda dei casi, si utilizza un cartello, un colore, un segnale luminoso

o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.

Possiamo distinguere i seguenti tipi di segnaletica:

- segnali di divieto: vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- segnali di avvertimento: avvertono di un rischio o pericolo;
- segnali di prescrizione: obbligano a un determinato comportamento;
- segnali di salvataggio o di soccorso: forniscono indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio.

La caratteristica universale che i segnali devono rispettare è quella della chiarezza per quanto riguarda l'informazione da trasmettere, così da evitare fraintendimenti che potrebbero mettere in pericolo le persone presenti, in un preciso momento, in un determinato luogo.

Vigilanza ispettiva

I principali organi di vigilanza ispettiva in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono:

- l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL);
- i Vigili del Fuoco (VVF);
- le Aziende Sanitarie Locali (ASL).

Ciascuno di essi ha funzioni specifiche e interviene in ambiti differenti.

Vediamoli in sintesi.

- » L'INL, posto sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), svolge attività ispettive, programmando e coordinando a livello centrale e territoriale la vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa.
- » I VVF, oltre alle attività di estinzione degli incendi e di soccorso pubblico, svolgono una funzione di vigilanza che ha come obiettivo quello di assicurare l'applicazione corretta delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione degli incendi.
- » Le ASL sono composte da diverse figure professionali che si occupano di salute e sicurezza sul lavoro e svolgono vari compiti relativi alla prevenzione anche grazie al supporto di altri Enti. Tra tali compiti rientrano: l'individuazione e il controllo dei fattori di rischio all'interno dei luoghi di lavoro; la sorveglianza sulla salute dei lavoratori; la verifica della conformità dei requisiti dei diversi ambienti di lavoro in base a normative specifiche; la vigilanza su macchine, fabbricati, impianti e mezzi di protezione presenti nei luoghi di lavoro.

Un ruolo importante è ricoperto anche dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) che, oltre alla sua funzione assicurativa e divulgativa/informativa, è interessata in materia di: denunce di infortunio e malattie professionali; conformità dei requisiti delle attrezzature e dei prodotti messi a disposizione dei lavoratori; aziende a rischio rilevante.

Sanzioni

Oltre alle obbligazioni contrattuali poste a tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, in caso di violazione delle disposizioni riferite alla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro sono previste sanzioni amministrative pecuniarie e contravvenzioni (sanzioni penali che vanno dall'ammenda all'arresto).

Non mancano, tuttavia, anche ipotesi di delitti in materia prevenzionistica disciplinati dal codice penale.

5. La salute e la sicurezza nell'ambito dell'istruzione e della formazione

Con il **decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48**, (c.d. Decreto Lavoro), convertito con modificazioni nella legge 3 luglio 2023, n. 85, recante "*Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro*", si è proceduto a un rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni.

In tema di istruzione ed educazione, le principali misure contenute nella suddetta normativa riguardano:

1. *l'estensione dell'assicurazione INAIL*
2. *il rafforzamento delle misure per la salute e la sicurezza nei PCTO*
3. *la costituzione del Fondo familiari di studenti vittime di infortuni*

Vediamo in dettaglio di cosa si tratta.

1. Per l'anno scolastico 2023-24 e l'anno accademico 2023-24, è prevista **un'estensione** dell'ambito di applicazione **dell'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro nei settori dell'istruzione e della formazione**, comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale. In altri termini, l'ambito di applicazione dell'assicurazione contro gli infortuni nei settori dell'istruzione e della formazione - finora

limitata agli ambienti di laboratorio e alle palestre - è esteso a ogni ambiente di istruzione e formazione, comprese le attività di orientamento al lavoro.

In base a tale estensione, le categorie di soggetti analiticamente individuate dalla disposizione - operanti in questi settori come docenti o con altre funzioni oppure attivi come studenti o allievi - sono comprese nel regime assicurativo in relazione agli eventuali infortuni occorsi in occasione delle attività di insegnamento-apprendimento. L'estensione temporanea serve esplicitamente a valutarne l'impatto, in ottica di una trasformazione della misura in permanente. Si provvede anche alla quantificazione degli oneri finanziari derivanti dall'estensione transitoria, pari a 17,3 milioni di euro per il 2023, a 30,4 milioni di euro per il 2024 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 (articolo 18).

2. La vigente disciplina relativa ai **percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO)**, contenuta nei commi da 784 a 787 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145), è integrata con ulteriori disposizioni. In particolare, si stabilisce il principio per cui la progettazione dei PCTO deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. A tal fine, si impone alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione l'individuazione,

nell'ambito dell'organico dell'autonomia e avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente, del docente coordinatore di progettazione. Si demanda, poi, a un decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito l'individuazione delle modalità per effettuare il **monitoraggio qualitativo** dei PCTO.

Si prevede inoltre l'integrazione del **documento di valutazione dei rischi (DVR)** da parte delle **imprese iscritte nel registro nazionale per l'alternanza** con un'apposita sezione all'interno della quale indicare le misure specifiche di prevenzione dei rischi e dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da adottare per gli studenti nei PCTO. La sezione integrativa del DVR deve specificare "ogni altro segno distintivo utile ad identificare gli studenti" (articolo 17, comma 4).

Riformulato, poi, l'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedendo che la sezione speciale del registro delle imprese, a cui devono essere iscritte le aziende per l'alternanza scuola-lavoro, deve consentire la condivisione di ulteriori informazioni, oltre quelle già previste, relativamente a ciascuna impresa iscritta. Si stabilisce, inoltre, che il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro e la piattaforma dell'alternanza scuola-lavoro istituita presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ridenominata «Piattaforma per i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento», debba assicurare l'interazione e lo scambio di informazioni e di dati per la proficua progettazione dei PCTO (articolo 17, comma 5).

3. È istituito un **Fondo per il riconoscimento** di una misura di sostegno economico **in favore dei familiari degli studenti**, ivi compresi quelli universitari o dei percorsi di istruzione e formazione professionale, deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018, durante le attività formative. La dotazione del Fondo è pari a 10 milioni di euro per il 2023 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. La definizione dei requisiti e dei criteri di determinazione della misura di sostegno, nonché delle modalità di accesso al Fondo, è demandata a un decreto ministeriale (articolo 17, commi da 1 a 3). Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, e con il Ministro dell'Università e della Ricerca che è stato firmato il 25 settembre 2023.

Breve glossario

termini di uso corrente in
materia di salute e sicurezza

BREVE GLOSSARIO

Addetto al Primo Soccorso, Antincendio e Gestione Emergenze

Lavoratore incaricato e addestrato all'esecuzione delle misure di primo soccorso, di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, e, comunque, di gestione dell'emergenza.

Antinfortunistica

Tutto quanto viene posto in essere per ridurre la probabilità di incidente o infortunio sul lavoro.

Attrezzatura da lavoro

Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro.

Denuncia/comunicazione di infortunio

La denuncia di infortunio deve essere inoltrata dal datore di lavoro all'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori, dipendenti o assimilati, che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni (escluso quello dell'evento). Per gli infortuni con prognosi di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, è necessario inoltrare la "Comunicazione di infortunio".

Denuncia di malattia professionale

La denuncia di malattia professionale deve essere presentata dal datore di lavoro all'INAIL entro cinque giorni dalla data in cui ha ricevuto il certificato medico riferito alla malattia stessa.

DPI

Dispositivo di protezione individuale destinato ad essere indossato e tenuto dal lavoratore per proteggerlo contro uno o più rischi durante il lavoro. Sono dispositivi di protezione individuale, ad esempio: i caschi, i tappi o le cuffie per le orecchie, i guanti, le scarpe antinfortunistiche, le maschere, etc.

DVR

Documento di valutazione dei rischi redatto dal datore di lavoro una volta conclusa la valutazione di tutti i rischi per la salute (malattie) e la sicurezza (infortuni) dei lavoratori, presenti in azienda.

BREVE GLOSSARIO

DUVRI

Documento unico di valutazione dei rischi, che, nel riportare i rischi che possono interferire con il lavoro di imprese appaltatrici o lavoratori autonomi, contiene le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi medesimi.

Formazione

Processo educativo volto a far acquisire al discente - in questo caso il lavoratore - una conoscenza sugli argomenti trattati. La formazione è quindi finalizzata alla diffusione delle conoscenze e delle procedure utili all'acquisizione di **competenze per lo svolgimento in sicurezza** dei rispettivi compiti e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi. Essa può essere anche affiancata da una fase di addestramento, consistente in una fase di applicazione pratica che ha lo scopo di perfezionare le nozioni teoriche ricevute e rendere esperti e abili in una professione, in una mansione, nello svolgere un compito.

Informazione

Ciò che viene fatto conoscere ai lavoratori in materia di rischi per la salute e la sicurezza, misure di prevenzione e di protezione, etc..

Infortunio sul lavoro

Danno alla salute del lavoratore che avviene durante e per causa del lavoro. Nel caso in cui il lavoratore incorra in un infortunio, deve darne immediata notizia al datore di lavoro per consentirgli di provvedere alla "Denuncia/comunicazione di infortunio".

Malattia professionale

Evento dannoso che agisce sulla capacità lavorativa della persona e trae origine da cause connesse allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il principale elemento differenziatore tra malattia professionale e infortunio sul lavoro riguarda il carattere dell'azione lesiva: rapida e violenta per l'evento infortunistico; latente, lenta nella manifestazione e continuativa nel tempo per la malattia professionale.

Il lavoratore è tenuto ad informare il datore di lavoro della malattia professionale, così da consentirgli di adempiere alla denuncia di malattia professionale.

Medico competente

Medico specialista in medicina del lavoro che viene nominato dal datore di lavoro per effettuare visite ed esami medici in favore dei lavoratori esposti a determinati rischi.

BREVE GLOSSARIO

MLPS

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, costituito, tra l'altro, dalla Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, che svolge le seguenti funzioni:

- a. cura l'applicazione e il monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b. vigila sull'attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché di assicurazione contro gli infortuni domestici;
- c. assicura il funzionamento della Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- d. cura la gestione del diritto di interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- e. promuove e diffonde gli strumenti di prevenzione e le buone prassi in materia di informazione e comunicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, anche d'intesa con le altre amministrazioni competenti;
- f. gestisce i trasferimenti agli enti previdenziali delle risorse finanziarie in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali;
- g. gestisce il Fondo speciale infortuni e il Fondo vittime gravi infortuni sul lavoro, nonché per le attività promozionali destinate alle piccole e medie imprese e agli istituti di istruzione primaria e secondaria;
- h. coadiuva il Segretario generale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i. cura le relazioni con organismi internazionali per le materie di propria competenza.

Pericolo

Situazione o proprietà/qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.

Preposto

Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori.

Prevenzione

Insieme delle azioni, misure ed interventi volti ad evitare che un evento dannoso (incidente, malattia, infortunio) si verifichi.

Protezione

Insieme di tutte le misure e dispositivi previsti in favore del lavoratore, finalizzati alla tutela della sua integrità.

BREVE GLOSSARIO

RLS

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Si tratta di un dipendente dell'azienda che rappresenta gli altri lavoratori in relazione alle questioni attinenti all'igiene e alla sicurezza nell'ambiente di lavoro.

Nominato dai lavoratori stessi, deve ricevere dal datore di lavoro una formazione specifica.

Registro infortuni

Documento nel quale il datore di lavoro deve registrare tutti gli infortuni che avvengono in azienda.

RSPP

Responsabile del servizio prevenzione e protezione. Un dipendente dell'azienda che viene designato dal datore di lavoro, il quale lo ritiene in possesso delle capacità e dei requisiti professionali idonei per occuparsi delle misure di prevenzione e protezione. In molti casi può essere il datore di lavoro stesso. Quando in azienda non vi sia alcuno in grado di svolgere con competenza simili mansioni, il datore di lavoro può nominare un responsabile esterno.

Rischio

Possibilità che si verifichi un danno alla salute o alla sicurezza dei lavoratori.

Servizio di prevenzione e protezione

Servizio interno all'azienda finalizzato all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. In alcuni casi può essere costituito anche da una sola persona. In altri è il datore di lavoro stesso a svolgere le funzioni del servizio.

Sorveglianza sanitaria

Comprende le visite e gli esami medici disposti dal medico competente per valutare le condizioni di salute e l'idoneità dei lavoratori allo svolgimento dell'attività lavorativa alla quale sono destinati.

Valutazione dei rischi

Insieme delle azioni che il datore di lavoro deve mettere in atto per conoscere quali rischi siano presenti nell'ambiente di lavoro e quanto possano essere di danno ai lavoratori.